

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4368

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, MONTANARI FORNARI, BASSOLINO, TESTA ENRICO, BORGHINI, PRANDINI, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, FRANCESE, MINOZZI, PROVANTINI, QUERCINI, BOSELLI, ALBORGHETTI, ANGELONI, BONFATTI PAINI, BULLERI, CICERONE, D'AMBROSIO, LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, BRESCIA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FOLENA, PERINEI, SANNA, TAGLIABUE, REBECCHI, SANNELLA, FELISSARI, PICCHETTI, CORDATI ROSAIA, DI PIETRO, MANGIAPANE, BARBIERI, MAINARDI FAVA, GRILLI, RECCHIA, UMIDI SALA, MONTECCHI, BEVILACQUA, ORLANDI, SERAFINI ANNA MARIA, DI PRISCO, CIABARRI, MIGLIASSO, NOVELLI, SOAVE, NAPPI, FERRANDI, STRUMENDO, SOLAROLI**

*Presentata il 22 novembre 1989*

Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amianto (o asbesto), è un minerale fibroso quasi indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, facilmente filabile. Le sue fibre sono sottilissime tanto che per osservare le più piccole non è sufficiente neppure il microscopio ottico e occorre quello elettronico.

Per le sue straordinarie proprietà fisico-chimiche e per il basso costo l'a-

mianto è utilizzato, ormai da decenni, per innumerevoli scopi: si calcola che esistano circa 3.000 tipi di prodotti diversi che lo contengono. Oltreché nei lavori di estrazione, esposizioni ad amianto per motivi professionali possono verificarsi: nell'industria tessile; nella preparazione e nell'impiego delle vernici antirombo; nella produzione di freni e frizioni; nella produzione di manufatti in cemento-

amianto; nei lavori di coibentazione e decoibentazione; nella manutenzione, riparazione e demolizione di locomotive, carrozze ferroviarie, navi; nell'industria delle costruzioni e in altro ancora. Tutte queste situazioni si verificano largamente in Italia. Migliaia sono i posti di lavoro in cui si trova amianto, a cominciare dalla grande cava di Balangero in provincia di Torino, alle aziende del cemento-amianto, alle officine in cui si stanno decoibentando i vagoni ferroviari, ecc. Esso è diventato un proaggonista indesiderato e pericoloso anche della nostra vita quotidiana:

l'amianto è presente nelle nostre abitazioni contenuto nei pannelli per l'isolamento termico o acustico, nei cassoni e le tubazioni dell'acqua e ancora, nei panni da stiro, nelle prese da forno, negli elettrodomestici (asciugacapelli, frigoriferi, aspirapolveri, televisori, ed altri ancora);

è presente, sotto varie forme e quantità, nelle automobili e negli autoveicoli in genere, nei freni, nelle guarnizioni, nelle frizioni, nelle vernici antiruggine;

è presente in luoghi di lavoro frequentati da migliaia di persone (come ad esempio alcuni Ministeri, in modo particolare quello delle poste);

è presente in luoghi di vita come le metropolitane, le scuole e gli ospedali.

Quindi, proprio per il suo larghissimo uso, l'amianto è ormai presente, seppure in concentrazioni assai minori rispetto ai luoghi di lavoro, anche nell'aria della città, in molti uffici e anche all'interno delle abitazioni.

La inalazione di fibre da amianto, come è noto ormai da molto tempo, può determinare malattie diverse, tutte comunque gravissime e caratterizzate da un lungo intervallo di tempo (decenni) fra l'inizio della esposizione e la comparsa delle prime alterazioni e dalla assenza di una terapia efficace: asbestosi, tumori della pleura e del peritoneo (mesoteliomi), tumori del polmone, tumori del

tratto gastro-intestinale della laringe. I mesoteliomi, tumori rari, possono essere considerati spie della esposizione perché sono determinati quasi esclusivamente dalle fibre di amianto. Negli anni 1980-1983, secondo dati ISTAT elaborati presso l'Istituto superiore di sanità, si sono verificati in Italia ben 2.372 decessi per tale causa. Non si conosce, invece, il numero di tumori del polmone che si sono già verificati a causa dell'esposizione ad amianto (una persona esposta ha sei volte più probabilità di ammalarsi di tumore del polmone di una che non lo è mai stata) né sappiamo quanti saranno gli italiani che nei prossimi anni soffriranno di tali gravissime malattie.

Possiamo, con certezza, affermare che oltre ai tumori polmonari sono considerati neoplasie « specifiche » causate dall'amianto i mesoteliomi della pleura e del peritoneo. Per avere un'idea della dimensione dei casi di tumori provocati dall'asbesto si tenga presente che un'indagine epidemiologica condotta da una *équipe* composta dall'università di Torino e dalla USL n. 76 di Casale Monferrato ha messo in evidenza che tra i 3.367 dipendenti impiegati nello stabilimento Eternit tra il 1950 e il 1986 si sono verificati il 74 per cento in più di tumori rispetto agli « attesi » per gli uomini e il 145 per cento per le donne e in particolare per il mesotelioma si sono avuti 38 casi per gli uomini rispetto ai 2 « attesi » e 17 nelle donne rispetto all'atteso 0,6.

Peraltro, l'aver trovato patologie tumorali specifiche (mesoteliomi) in non addetti, cioè in familiari di esposti o abitanti in zone circostanti ad insediamenti produttivi, rafforza l'esigenza di prevenire le possibili esposizioni, anche indirette.

Queste informazioni sono frutto di indagini particolari, mentre è gravissima e scandalosa la mancanza di dati certi e completi, su esposti e colpiti da patologie specifiche. Ma proprio questa mancanza di dati denuncia la colpevole inadeguatezza e il ritardo con cui il nostro Paese ha affrontato i pericoli derivanti dall'impiego di asbesto: grave testimonianza è la messa in mora del nostro Paese, da parte

della CEE, per non aver recepito le direttive in materia.

Da queste considerazioni e dalle iniziative intraprese dai lavoratori, dal movimento sindacale, dalle associazioni ambientaliste, dal mondo della ricerca trae origine e forza la presente proposta di legge che pone, come suo obiettivo primario, il progressivo abbandono dall'uso dell'amianto.

È indispensabile inoltre promuovere la ricerca e la sperimentazione di sostanze sostitutive che siano altrettanto valide sul piano tecnologico e che non presentino potenzialità nocive per la salute umana e per l'ambiente. Attualmente il basso costo dell'amianto scoraggia tale sperimentazione innovativa e pertanto è necessario prevedere forme di incentivazione fiscale per le sostanze e i prodotti sostitutivi e di sostegno alle aziende interessate a un processo di riconversione produttiva, e in modo tale da garantire gli attuali livelli di occupazione.

Comunque, va detto che molte tecnologie e molti materiali sostitutivi sono già disponibili sul mercato, come dimostrano l'esempio degli autoveicoli (nei quali l'amianto è, per ogni utilizzo, completamente sostituibile) e quello del *retiflex*, un nuovo materiale a base di polipropilene, in grado di sostituire più del 70 per cento di tutto l'amianto consumato in Italia (95.000 tonnellate).

Fase molto rischiosa nei prossimi anni sarà quella degli interventi di bonifica e pertanto si renderà necessario avviare dei piani mirati di bonifica non solo degli edifici ma anche degli impianti e dei mezzi di trasporto coibentati con l'amianto, stabilendo severi principi di sicurezza e attraverso un attivo ruolo di controllo della pubblica amministrazione. La nostra proposta prevede, a tale proposito, da parte delle regioni, l'elaborazione di appositi piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di bonifica e smaltimento. Tali piani dovranno attenersi alle indicazioni di normazione tecnica elaborate dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e per i rischi sanitari concernenti l'uso di amianto.

Inscindibilmente connesso al problema delle bonifiche è quello dello smaltimento: si rende necessario controllare e aggiornare l'applicazione delle norme relative alla raccolta, al trasporto, all'inerizzazione e stoccaggio definitivo in discariche controllate dei prodotti contenenti amianto in modo da impedire in futuro ogni possibile situazione incontrollata in Italia o all'estero. Dovrà, inoltre, essere avviato un piano per la verifica sistematica degli smaltimenti già effettuati e per la eventuale loro bonifica, nonché avviare ed orientare la ricerca verso soluzioni innovative compatibili con l'ambiente (come ad esempio la vetrificazione).

È necessario garantire interventi organici per l'effettiva tutela di tutti i lavoratori potenzialmente esposti, dalla fase di estrazione fino allo smaltimento finale. Tale interventi dovranno prevedere l'obbligo tassativo, per le aziende, di mettere in opera tutte le procedure di protezione impiantistiche e individuali per evitare assolutamente ogni esposizione.

Dovranno altresì essere potenziati e coordinati gli sforzi delle strutture di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, perché venga esercitata un'azione di controllo e di promozione capillare ed efficace.

Si rende altresì necessario promuovere ricerche nel campo epidemiologico per la sorveglianza delle patologie causate o correlate con l'esposizione ad amianto e trovare la soluzione di problemi medico-legali che consentano di riconoscere e, quindi, risarcire coloro che stanno pagando, o che pagheranno in futuro, un prezzo drammatico per essere stati esposti ad amianto.

La presente proposta è articolata in 7 capi:

capo I. - Disposizioni generali;

capo II. - Istituzione e funzioni della COVAIRSA;

capo III. - Tutela dell'ambiente e della salute contro i rischi da amianto;

capo IV. - Tutela degli interessi collettivi e diffusi;

capo V. - Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

capo VI. - Tutela del lavoratore;

capo VII. - Disposizioni finali.

Con l'articolo 1 vengono indicate le finalità della proposta di legge anche in relazione all'attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE.

L'articolo 2 fornisce le definizioni, mentre l'articolo 3 stabilisce i valori limite di concentrazione ambientale sia riguardo alle emissioni in atmosfera che agli effluenti liquidi, contenenti amianto. Tali valori restano in vigore fino alla totale dismissione dall'uso dell'amianto.

Il metodo di prelievo e di analisi è quello individuato dalla direttiva 87/217/CEE.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dalla commissione (di cui all'articolo 4) esclusivamente per esigenze sanitarie e/o scientifiche.

Con l'articolo 4 viene istituita presso il Ministero della sanità la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto (COVAIRSA).

La Commissione è composta da esperti designati dai Ministeri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'ENEA, dal CNR, dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPSP.

La commissione (articolo 5) ha il compito di:

indicare i tempi di dismissione dei singoli prodotti contenenti amianto, in relazione alla sostituibilità e alla pericolosità per la quantità ed il tipo di soggetti potenzialmente esposti;

aggiornare e modificare l'elenco dei prodotti contenenti amianto destinati alla sostituzione;

esprimere valutazioni di carattere ambientale e di sicurezza sanitaria dei prodotti sostitutivi;

fornire indicazioni, linee guida e modalità tecniche per i piani regionali di smaltimento e bonifica;

certificare le società che utilizzano e lavorano asbesto;

certificare le società che curano la scoibentazione e lo smaltimento;

elaborare e curare un piano di formazione professionale, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo delle operazioni di bonifica;

fornire indicazioni concernenti il trasporto dei rifiuti provenienti dalle bonifiche e l'individuazione dei siti di discarica;

certificare i prodotti sostitutivi cui è possibile applicare la riduzione IVA;

fornire indicazioni per accordi di programma di riconversione industriale;

fornire indicazioni per una campagna di informazione pubblica;

curare il registro dei lavoratori esposti;

fornire indicazioni per realizzare una indagine epidemiologica mirata;

organizzare una conferenza nazionale di verifica sull'attuazione della presente legge.

Ai componenti della commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è riconosciuto il potere di accesso presso tutti gli stabilimenti industriali.

L'articolo 6 stabilisce le scadenze ed i divieti:

1) a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, è vietata l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, la lavorazione, e l'utilizzo dell'amianto grezzo;

2) in ogni caso oltre il 1° gennaio 1995 sarà vietato fabbricare, lavorare e commercializzare prodotti che possano rilasciare emissioni di amianto.

L'articolo 7 sancisce che le imprese hanno l'obbligo di notificare, ed aggiornare, all'unità sanitaria locale la quantità e qualità delle loro lavorazioni nonché le modalità di smaltimento e di quelle di protezione della salute dei lavoratori.

Con l'articolo 8 le regioni sono delegate a redigere specifici piani per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di bonifica e smaltimento finalizzato alla difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

L'articolo 9 pone a carico delle imprese l'obbligo di informazione, riguardante la propria attività verso le regioni, le unità sanitarie locali e la COVAIRSA. Inoltre le imprese sono tenute a comunicare alle competenti autorità regionali ed alla commissione l'elenco dei lavoratori esposti ed *ex*-esposti.

L'articolo 10 prevede che i codici di comportamento elaborati dalle imprese singole o associate debbano essere comunicati alla COVAIRSA, che può imporre delle modifiche.

L'articolo 11 prevede che il Ministro della sanità, in collaborazione con il Ministro dell'ambiente, predisponga una campagna nazionale di informazione, su indicazioni della commissione, e riconosce alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei consumatori e a quelle imprenditoriali di categoria il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività di smaltimento e di bonifica, nonché ai valori limite rilevati.

L'articolo 12 sancisce la possibilità di far valere in giudizio il mancato rispetto delle previsioni normative, su domanda delle associazioni di tutela dell'ambiente, di quelle dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Con l'articolo 13 vengono previsti incentivi per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica anche finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto. Inoltre vengono finanziati programmi per attività di ricerca ed innovazione tecnologica concernenti lo smaltimento, la bonifica e la trasformazione dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti contenenti amianto.

L'articolo 14 detta norme sui limiti di concentrazione dell'amianto nei luoghi di lavoro in cui si svolgono attività produttive o di bonifica o di smaltimento che comportino utilizzazione o manipolazione di amianto o prodotti o rifiuti contenenti amianto. Vengono altresì previste disposizioni per la protezione e tutela sanitaria dei lavoratori, mentre l'articolo 15 prevede misure economiche a tutela degli addetti.

L'articolo 16 prevede che il Ministro della sanità promuove e realizza una indagine epidemiologica sulle patologie connesse alla esposizione alle fibre di amianto.

L'articolo 17 dispone che, qualora una regione, entro il termine previsto, non abbia predisposto il piano di protezione ambientale previsto dall'articolo 8, esso è redatto dalla COVAIRSA e approvato con decreto del ministro della sanità.

L'articolo 18 prevede periodiche relazioni al Parlamento, da parte del Ministro della sanità, sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 19 stabilisce che il Ministro della sanità predisponga una specifica campagna informativa antifumo presso gli addetti alle lavorazioni che comportino l'utilizzo di amianto.

Infine, all'articolo 20, sono previste le disposizioni finanziarie derivanti dall'applicazione della presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzo, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione, il trattamento e lo smaltimento dell'amianto e dei prodotti che lo contengono anche in attuazione delle direttive CEE 83/477 e 87/217.

2. Essa detta altresì norme per la progressiva dismissione dell'uso dell'amianto e per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica dell'ambiente da inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale.

3. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario in materia di tutela contro i danni o i pericoli di danno causati dall'amianto, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro dell'ambiente, predispone entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della normativa comunitaria uno schema di regolamento, che è approvato con le procedure previste dall'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'allegata tabella A;

b) amianto grezzo: il prodotto risultante dalla prima frantumazione del minerale d'amianto;

c) utilizzazione dell'amianto: le attività che comportano la lavorazione di amianto grezzo e che riguardano:

1) la produzione di amianto grezzo a partire dal minerale di amianto, escluso ogni processo direttamente associato con l'estrazione del minerale;

2) la fabbricazione e la lavorazione a scopi produttivi dei prodotti contenenti amianto;

d) la lavorazione dei prodotti contenenti amianto: le attività che comportano l'utilizzazione dell'amianto o di manufatti contenenti amianto e che possano immettere nell'ambiente polveri contenenti amianto;

e) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle cave di amianto, i detriti delle varie lavorazioni che facciano uso di amianto grezzo e, in particolare, delle decoibentazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che contenga amianto in quantità superiore all'1 per cento del peso totale.

### ART. 3.

*(Valori limite di concentrazione ambientale).*

1. Le emissioni di polveri di amianto nell'atmosfera, per le aziende di cui all'articolo 6, comma 5, nonché per quelle autorizzate alle attività di bonifica, trasformazione e smaltimento, non possono superare il valore-limite di 0,1 mg/metro cubo in qualsiasi momento ed in normali condizioni di funzionamento del ciclo di attività.

2. Gli effluenti liquidi contenenti amianto non possono superare il valore-limite di 30 g di sospensione per metro cubo di effluente.

3. Le procedure e i metodi di analisi da seguire per la misurazione dei valori

di inquinamento sono quelli definiti nella Sezione A e paragrafo I della sezione B dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/217 del 19 marzo 1987. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno definite con apposito decreto del Ministro della sanità.

## CAPO II.

### ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLA COVAIRSA

#### ART. 4.

*(Istituzione della commissione di valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto).*

1. È istituita presso il Ministero della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto (COVAIRSA).

2. Sono membri della COVAIRSA:

a) due componenti designati dal Ministero dell'ambiente esperti in valutazioni di impatto ambientale;

b) due componenti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) due componenti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed esperti di tecnologie industriali e di materiali e prodotti industriali;

d) quattro componenti designati dal Ministero della sanità ed esperti di problemi della igiene ambientale e di prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui due scelti tra esperti dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) un componente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esperto nei problemi della previdenza sociale:



f) due componenti designati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esperti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;

g) un esperto nel settore della innovazione tecnologica e nuovi materiali, nominato dall'ENEA;

h) due esperti nominati dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

i) due esperti nominati dall'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).

3. I compiti di segreteria e di supporto all'attività della commissione sono svolti da un apposito ufficio istituito presso il Ministero della sanità.

4. Presso l'ufficio di cui al comma 3 sono distaccati dal Ministero di grazia e giustizia due magistrati con il compito di coadiuvare la COVAIRSA nella redazione degli atti amministrativi di sua competenza.

#### ART. 5.

##### *(Compiti della commissione).*

1. La COVAIRSA provvede a redigere rapporti concernenti le realtà produttive che comportano l'utilizzo di amianto, e ad aggiornare la lista dei materiali di cui all'allegata tabella A, nonché i livelli di concentrazione di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un rapporto dettagliato della COVAIRSA, un decreto che contiene, tra l'altro, un'apposita tabella la quale individua le diverse tipologie di fabbricazione o lavorazione a scopi produttivi dell'amianto o dei prodotti contenenti amianto e che indica per ognuna di esse un corrispondente termine per la cessazione delle attività.

3. Tali rapporti sono inviati al Ministro della sanità che provvede con de-

creto alle integrazioni della tabella A allegata nonché all'aggiornamento dei valori di concentrazione di cui all'articolo 3.

4. La COVAIRSA è tenuta a:

a) promuovere incontri con rappresentanze del mondo delle imprese, nonché con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per approntare le basi tecnico-scientifiche idonee alla redazione di protocolli d'intesa tra imprese e autorità di governo che accelerino la riduzione della produzione e della circolazione di prodotti dannosi contenenti amianto ovvero identifichino nuovi sistemi di raccolta, di trasformazione, di bonifica e di smaltimento dei medesimi;

b) provvedere, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a predisporre un piano di formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo delle attività connesse all'utilizzazione dell'amianto, nonché a curare iniziative di informazione sanitaria e di formazione alla sicurezza per i lavoratori addetti a tali attività;

c) definire modalità tecniche per la interdizione della circolazione di prodotti ovvero delle tecnologie produttive che utilizzino l'amianto stabilendo anche i criteri e le modalità per la cessazione, la raccolta e lo smaltimento degli eventuali residui;

d) definire i criteri in base ai quali classificare come speciali, tossici o nocivi i rifiuti di cui all'articolo 2, lettera e);

e) predisporre, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva CEE 87/217, disciplinari, efficaci nei riguardi delle imprese, che regolamentino:

1) le modalità da seguire per il trasporto e il deposito di rifiuti contenenti fibre o polveri di amianto, al fine di evitarne la dispersione nell'atmosfera o perdite liquide contenenti fibre di amianto:

2) le modalità da seguire nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al fine di realizzare trattamenti, imballaggi o ricoperture adeguate;

f) redigere rapporti per conto del Ministero della sanità e promuovere, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, conferenze nazionali a cadenza annuale per la sicurezza ambientale dei prodotti e delle tecnologie industriali cui partecipino esperti e rappresentanti delle associazioni sindacali, industriali e di quelle ambientaliste e dei consumatori, università e centri di ricerca. Compito di tali conferenze è quello di acquisire dati, informare gli operatori e individuare le produzioni, anche alternative a quelle contenenti le sostanze di cui all'articolo 2, da sottoporre a controllo o a verifiche;

g) segnalare al Ministro della sanità l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, in vista delle esigenze prioritarie di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di quelle di risparmio energetico, per i prodotti di cui all'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno predisposte aliquote IVA agevolate per l'acquisto di prodotti sostitutivi;

h) provvedere a definire apposite normative tecniche e a rilasciare certificazioni per i prodotti sostitutivi individuati anche avvalendosi dell'attività di enti italiani o comunitari operanti nel settore del controllo della uniformità dei prodotti a requisiti di sicurezza. A tal fine potrà essere prevista anche la concessione di appositi marchi o denominazioni di qualità;

i) elaborare le normative tecniche che saranno recepite con appositi decreti del Ministro della sanità e che conterranno direttive per i piani regionali e per i singoli interventi di bonifica concernenti edifici pubblici o aperti al pubblico;

l) stabilire le eventuali indicazioni tecniche per i programmi di innovazione

tecnologica o di riconversione produttiva delle aziende utilizzatrici di amianto;

*m)* dettare le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 7, comma 2.

5. Tutti i produttori, distributori nonché le ditte incaricate delle bonifiche o dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto operanti sul mercato italiano sono obbligati a fornire, su richiesta, chiarimenti e documentazione concernenti la propria attività alla COVAIRSA; sono altresì tenuti a comunicare la dismissione dell'attività e l'eventuale riconversione produttiva, ai fini dell'articolo 13.

6. Ai componenti della COVAIRSA nell'esercizio delle proprie funzioni è riconosciuto il potere di accesso presso tutti gli stabilimenti industriali siti nel territorio nazionale e di controllo della loro sicurezza ambientale e sanitaria.

7. Nell'esercizio dei propri compiti la COVAIRSA si avvale, in relazione ai controlli di loro competenza, delle unità sanitarie locali e del Corpo delle miniere.

### CAPO III.

## TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE CONTRO I RISCHI DA AMIANTO

### ART. 6.

*(Riduzione della produzione e divieti).*

1. Sono dichiarate pericolose per la salute delle persone e dannose per l'ambiente, anche ai fini dell'articolo 2050 del codice civile e dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, tutte le sostanze, i prodotti e i residui contenenti amianto.

2. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'estrazione, l'importazione, la esportazione, la lavorazione, l'utilizzo e la commercializzazione dell'amianto in tutto il territorio nazionale.

3. Ferma restando la disciplina prevista per i prodotti contenenti crocidolite

dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della COVAIRSA, provvede con decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a compilare la lista di manufatti contenenti amianto e a prevedere per ciascuno di essi un termine di cessazione delle attività di produzione, termine che non potrà, comunque, superare quello del 1° gennaio 1995, fermo restando quanto già previsto nell'allegata tabella B.

4. È vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti amianto a far tempo dal centottantesimo giorno successivo a quello fissato ai sensi del comma 3.

5. Con decreto del Ministro della sanità adottato secondo la procedura definita nel comma 3 è possibile consentire deroghe ai divieti fissati nel presente articolo qualora risulti inesistente un'alternativa non dannosa all'amianto presente nel prodotto o nella tecnica di lavorazione. In tal caso le imprese sono obbligate al rispetto delle norme previste dall'articolo 14.

6. Le imprese nazionali sono tenute al rispetto delle previsioni del presente articolo anche quando esercitano la propria attività sul territorio di altri Paesi.

#### ART. 7.

*(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e dalle operazioni di bonifica).*

1. Le imprese che utilizzano, direttamente o mediante subappalti, nell'attività di lavorazione di amianto, quantitativi superiori ai 100 chilogrammi annui, nonché quelle che operano per la bonifica dei materiali e delle sostanze contenenti amianto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad inviare alla unità sanitaria locale di competenza, una relazione detta-

gliata sulla propria attività al fine di ottenere la certificazione di idoneità necessaria alla prosecuzione dell'attività. Tale relazione inoltre, a cura delle imprese, dovrà essere inviata alla regione di competenza.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata solo a condizione che risultino rispettati, oltre che i criteri di idoneità previsti dalla presente legge, le eventuali prescrizioni tecniche dettate dalla COVAIRSA.

3. Le altre imprese o soggetti che utilizzano, anche mediante lavorazioni a domicilio, amianto in quantitativi inferiori a quello previsto nel comma 1, sono tenute ad inviare una comunicazione alla unità sanitaria locale di competenza, in cui si precisa il numero degli addetti e si descrive il tipo di attività svolta e gli addetti. Tale comunicazione, inoltre, è inviata, a cura delle imprese, alla regione di competenza.

4. Le regioni inviano alla COVAIRSA l'elenco delle ditte autorizzate all'attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

5. La COVAIRSA può sospendere l'autorizzazione, ovvero condizionarne l'efficacia all'adozione di misure di sicurezza e revocarla in caso di inottemperanza, qualora non sia rispettata la normativa dettata dai disciplinari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e).

#### ART. 8.

##### *(Compiti delle regioni).*

1. Le regioni sono tenute a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche della COVAIRSA, un apposito piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di bonifica e smaltimento finalizzato alla difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere:

a) il censimento dei siti nei quali si svolge, o si è svolta, attività di cava di amianto grezzo;

b) l'individuazione delle ditte che utilizzano, o che abbiano utilizzato, amianto grezzo nelle lavorazioni; e di quelle che operano, o abbiano operato, l'attività di bonifica o di smaltimento negli ultimi 40 anni;

c) l'individuazione dei siti nei quali realizzare l'attività di smaltimento dei residui contenenti amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, avvalendosi dei presidi e dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) la predisposizione di una rete di monitoraggio per la rilevazione di situazioni di pericolo derivanti da amianto;

f) il controllo dell'attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto grezzo e quello lavorato giacente presso gli stabilimenti quale scorta di magazzino, una volta scaduto il termine per la produzione o la commercializzazione;

g) la formazione professionale degli operatori;

h) il rilascio di patentini che abilitino, previa la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale, gli addetti alle attività di lavorazione, bonifica e smaltimento dell'amianto;

i) la fornitura alle unità sanitarie locali di adeguate strumentazioni tecniche e scientifiche idonee a supportare l'attività di controllo di loro competenza, ai sensi della presente legge;

l) il censimento delle strutture nelle quali è confermata la presenza di amianto in matrice friabile tenendo conto delle priorità di particolari edifici quali scuole, ospedali, blocchi di appartamenti, locali di pubblico utilizzo quali cinema, teatri, musei, piscine e palestre nei quali sia stata individuata la presenza di manufatti contenenti amianto;

m) incentivi e finanziamenti per la costituzione di consorzi, enti o strutture comunque operanti nei settori di cui alle lettere precedenti;

n) l'individuazione dei laboratori o centri abilitati alla rilevazione di amianto negli ambienti extralavorativi;

o) le sanzioni amministrative per la violazione della normativa del piano.

3. In particolare, il piano della regione Piemonte, in relazione alla cava di Balangero, deve prevedere:

a) la definizione, in collaborazione con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di un accordo di programma tra le amministrazioni pubbliche e le forze economiche e sociali locali, finalizzato alla chiusura della cava di Balangero e alla riconversione dell'attività connessa. Tale accordo di programma dovrà stabilire le procedure di mobilità dei lavoratori occupati in modo da garantire la corrispondenza tra i tempi di chiusura della cava e i tempi di reimpiego della manodopera eccedente;

b) durante il processo di riconversione, il ricorso alle misure a sostegno dei lavoratori previste dall'articolo 15;

c) le modalità per la realizzazione dell'indagine epidemiologica secondo quanto previsto dall'articolo 16;

d) gli interventi di bonifica della cava e del territorio circostante;

e) gli interventi tesi al recupero ambientale, anche in relazione alla destinazione finale, del territorio ove è ubicata la cava nonché delle aree circostanti.

#### ART. 9.

*(Obblighi a carico delle imprese).*

1. Le imprese che svolgono attività di lavorazione che comporti la utilizzazione dell'amianto, ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 2, e quelle che svolgono attività di bonifica o di smaltimento, sono obbligate a tenere presso le sedi aziendali e ad inviare alle regioni in cui sono siti



gli stabilimenti o si svolge l'attività, alle unità sanitarie locali nonché alla COVAIRSA:

a) una relazione che descriva, anche in relazione all'attività già svolta:

1) la varietà e i quantitativi di amianto utilizzati o dei residui da bonificare o smaltire;

2) le attività e i procedimenti applicati;

3) i prodotti fabbricati, qualora si tratti di attività diretta alla realizzazione di prodotti;

4) le misure adottate o in via di adozione atte a tutelare le condizioni di salute dei lavoratori e l'ambiente circostante;

b) copia di un registro da cui risultino le generalità di tutti i lavoratori impegnati nell'azienda, il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati individualmente sottoposti. In tale registro dovranno altresì risultare dati riassuntivi collettivi che garantiscano l'anonimato del lavoratore e il diritto al riserbo circa le malattie eventualmente contratte;

c) elenco nominativo dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa presso l'azienda negli ultimi quaranta anni.

2. La relazione di cui alla lettera a) del comma 1 dovrà essere aggiornata ogni due anni e, comunque, entro trenta giorni dall'introduzione in azienda di mutamenti importanti nell'impiego dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.

3. I registri e le cartelle cliniche individuali dei lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 debbono essere conservati per un periodo minimo di trent'anni a partire dalla fine dell'esposizione.

4. Hanno diritto di accesso alle cartelle cliniche e ai registri il medico o l'autorità sanitaria responsabile che possono apporre su questi ultimi annotazioni circa i risultati di indagini e analisi specifiche.

5. I dati individuali sono protetti alla stregua di dati riservati. L'eventuale violazione del diritto alla riservatezza potrà essere fatta valere dal lavoratore al fine di ottenere la cessazione dell'illecito e il risarcimento dei danni.

#### ART. 10.

*(Regolamentazione dell'attività a fini di sicurezza ambientale e di tutela della salute).*

1. I codici di comportamento messi a punto da imprese singole o associate che siano impegnate nella utilizzazione dell'amianto o nella bonifica o smaltimento di sostanze che lo contengano, devono essere inviati alla COVAIRSA che potrà imporre la loro modifica.

#### CAPO IV.

### TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI

#### ART. 11.

*(Informazione dei cittadini e dei lavoratori).*

1. Il Ministro della sanità, sentita la COVAIRSA, in collaborazione con il Ministro dell'ambiente, predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e avvalendosi anche delle associazioni di consumatori e di quelle ambientali maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul piano nazionale, una efficace campagna di informazione che disincentivi l'uso di sostanze dannose, ne favorisca lo smaltimento, promuova la conoscenza di idonei sostituti non dannosi per le salute e per l'ambiente.

2. Le associazioni dei consumatori e quelle ambientali di cui al comma 1 possono richiedere alla COVAIRSA tutte le informazioni acquisite dalla stessa nel corso della propria attività e rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente o della salute dei consumatori.

3. Resta salvo il diritto all'informazione spettante ai singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di accedere alle relazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), nonché a dati collettivi anonimi contenuti nei registri di cui al medesimo articolo 9, comma 1, lettera *b*).

5. Ogni lavoratore interessato deve prendere visione dei dati contenuti nel registro e nella propria cartella clinica concernenti la sua persona.

#### ART. 12.

*(Tutela dell'ambiente e dei consumatori).*

1. Il mancato rispetto delle previsioni normative contenute nell'articolo 11 può essere fatto valere in giudizio su domanda di associazioni di consumatori, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o di associazioni costituite al fine di tutela dell'ambiente ed effettivamente operanti, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o solo commercializzati in violazione delle predette previsioni normative e la condanna delle imprese responsabili della messa in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66 del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. La distruzione deve essere affidata ai consorzi, enti o strutture eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *m*).

3. È altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per imporre il rispetto dei doveri di informazione previsti dalla presente legge, nonché a tutela della salute dei lavoratori e delle persone residenti nelle aree limitrofe al luogo di

emissione. Legittimati all'azione sono le persone fisiche interessate nonché i soggetti collettivi di cui al comma 1.

#### CAPO V.

### RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

#### ART. 13.

*(Incentivi per la ricerca scientifica e industriale finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi).*

1. Le imprese, singole o associate, con strutture di ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica anche finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo le modalità previste dalla legge stessa.

2. Per il finanziamento di programmi di attività di ricerca e innovazione tecnologica concernenti lo smaltimento, la bonifica e la trasformazione dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti contenenti amianto a favore di imprese singole o associate, di enti o strutture costituite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *m*), si applicano le stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per essere ammessi a finanziamento i predetti programmi devono ottenere il parere favorevole della COVAIRSA di cui all'articolo 4.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al CIPI di riconoscere prioritari i programmi di cui al presente articolo.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida la predisposizione e l'esecuzione di pro-

grammi finalizzati alla riconversione di produzioni dannose per l'ambiente, alle università e ai centri di ricerca pubblici e privati, o loro consorzi ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

#### CAPO VI.

### TUTELA DEL LAVORATORE

#### ART. 14.

*(Limiti di concentrazione dell'amianto nei luoghi di lavoro).*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nelle aziende specificatamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della presente legge, e comunque nelle attività di bonifica in sito, e in cui si eserciti attività di lavorazione ed utilizzazione dell'amianto, la concentrazione di fibre aerodisperse non deve superare il doppio di quella del fondo. I luoghi in cui si svolgono attività produttiva o di bonifica o di smaltimento, che comportino utilizzazione o manipolazione di amianto o prodotti o rifiuti contenenti amianto debbono essere:

a) fisicamente separati dai reparti in cui si svolgono lavorazioni diverse e contrassegnati da appositi cartelli;

b) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

c) oggetto di un divieto di fumare;

d) essere dotati di sistemi di aspirazione idonei al tipo di lavorazione.

2. Negli stessi luoghi di cui al comma 1 debbono essere:

a) predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polveri di amianto;

b) messi a disposizione dei lavoratori indumenti di lavoro e protettivi: detti indumenti di lavoro o protettivi

debbono restare all'interno dell'impresa. Qualora l'azienda non sia in grado di provvedere al lavaggio di tali indumenti con un servizio di lavanderia interno alla azienda stessa, dovranno essere utilizzati indumenti di lavoro e protettivi monouso. Inoltre gli indumenti di lavoro e protettivi debbono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

c) messi a disposizione dei lavoratori impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

d) gli equipaggiamenti protettivi custoditi in locali all'uso destinati e controllati e puliti dopo ogni utilizzazione. Inoltre debbono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione. Tali equipaggiamenti devono essere adeguati al tipo di lavorazione in atto e per quanto concerne la protezione respiratoria dovranno assicurare un grado di protezione proporzionale alla concentrazione ambientale di fibre aerodisperse.

3. I lavoratori addetti alle lavorazioni con amianto, devono essere provvisti di un patentino specifico, rilasciato, al termine di un corso di formazione professionale, dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h).

4. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, è a carico delle aziende interessate.

#### ART. 15.

##### *(Disposizioni economiche a tutela degli addetti).*

1. Per i lavoratori occupati in imprese utilizzatrici di amianto, nonché dell'attività estrattiva di amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva si applica la Cassa integrazione guadagni speciale, ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 301.

2. Fino al 31 dicembre 1992 i lavoratori dipendenti di aziende che estraggono amianto, utilizzano amianto ai sensi dell'articolo 2, lettera c), o conducono lavori di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto e per le quali la COIVARSA abbia accertato la dismissione della precedente attività, in seguito alla riconversione produttiva dell'azienda messa in atto per l'esclusione dell'amianto dai materiali impiegati nel processo di produzione, o per l'esaurirsi dell'attività di bonifica o di smaltimento, hanno diritto al trattamento di pensione anticipata di vecchiaia, nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo, purché abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria INPS 780 contributi settimanali effettivi, figurativi o volontari.

3. Spetta ai lavoratori che siano dipendenti della stessa azienda da prima del 1° gennaio 1990 il trattamento di pensione che compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età.

4. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendo i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

5. Ai lavoratori di cui al comma 3 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

6. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi 3 e 4 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li ma-

turano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

7. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 6, il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso previsto nel caso di licenziamento.

8. Resta a carico dei datori di lavoro il contributo addizionale previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

9. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 1, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

10. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto l'assegno di cui al comma 9 è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età.

11. Per i lavoratori di cui al presente articolo che, nell'arco della loro vita lavorativa, siano stati comunque esposti complessivamente per almeno dieci anni ad amianto, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione di lavoro che tale esposizione abbia comportato, è moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini sia del raggiungimento del requisiti che del calcolo della misura tanto della pensione di anzianità quanto del trattamento di cui al presente articolo.



## ART. 16.

*(Indagine epidemiologica).*

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, in collaborazione con la COVAIRSA e le regioni, promuove e realizza una indagine epidemiologica sulle patologie connesse alla esposizione alle fibre di amianto, in particolar modo presso i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino l'utilizzo di amianto, presso i loro familiari, presso la popolazione residente nei siti in cui venga estratto o manipolato amianto e presso quei cittadini che siano esposti alla presenza di amianto.

## CAPO VII.

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 17.

*(Controlli sostitutivi).*

1. Nel caso in cui una regione, trascorso il termine previsto, non abbia predisposto il piano di protezione ambientale previsto dall'articolo 8, comma 1, la COVAIRSA provvede alla redazione di tale piano, sentite la regione e le unità sanitarie locali interessate. Il piano è approvato con decreto del ministro della sanità.

## ART. 18.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il Ministro della sanità, sentita la COIVARSA e le regioni, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme previste dalla presente legge.

## ART. 19.

*(Campagna antifumo).*

1. Il Ministro della sanità, in collaborazione con la COVAIRSA e con le re-

gioni, predisporre una campagna informativa antifumo presso gli addetti alle lavorazioni che comportino l'utilizzo di amianto.

ART. 20.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 13, valutati in lire 30 miliardi per il 1990, in lire 100 miliardi per il 1991 e in lire 150 miliardi per il 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 13, valutati in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. L'onere derivante dal comma 1 dell'articolo 15, valutato in lire 70 miliardi per il triennio 1990-1992, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

4. All'onere relativo ai commi da 2 a 11 dell'articolo 15, valutato in lire 60 miliardi nel 1991 e lire 20 miliardi nel 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ». Tali fondi sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere corrisposti all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.  
(articolo 2).

Ai sensi della presente legge si intendono per amianto i seguenti silicati fibrosi:

- crocidolite (amianto blu) n. cas 12001-28-4;
- actinolite n. cas 77536-66-4;
- antofillite n. cas 77536-67-5;
- crisotilo (amianto serpentino) n. cas 12001-29-5;
- grunerite di amianto (amosite) n. cas 12172-73-5;
- tremolite n. cas 77536-68-6.

TABELLA B.  
(articolo 6).

<i>Prodotti</i>	<i>Data</i>
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato .....	1° gennaio 1991
b) tubi per il drenaggio dell'acqua nelle case .....	1° gennaio 1991
c) condotte di pressione e canalizzazione .....	1° gennaio 1995
d) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali .....	1° gennaio 1991
e) macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche .....	1° gennaio 1993
f) guarnizione delle testate per motori di vecchio tipo .....	1° gennaio 1993
g) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni ....	1° gennaio 1993
h) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande .....	1° gennaio 1991
i) filtri ultrafini e per la sterilizzazione per la produzione di bevande e medicinali .....	1° gennaio 1993
j) diaframmi per processi di elettrolisi .....	1° gennaio 1993
l) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari .....	1° gennaio 1991